



**COMUNE DI PIOLTELLO**  
Provincia di Milano

---

COPIA

**DETERMINAZIONE**

N. 91 DEL 14/02/2013

**SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA**

**SERVIZIO: Ufficio di Piano 3**

**OGGETTO: PROROGA INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA  
PER L'UFFICIO DI PIANO. IMPEGNO DI SPESA.**

---

Alla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 151 - comma 4 - del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

---

Esecutiva il **28/02/2013**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Pioltello,

## IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

### PREMESSO CHE

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 14 maggio 2012 è stato approvato il Bilancio per l'esercizio 2012.
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 30 luglio 2012, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione - Peg per l'anno 2012 e che con il medesimo atto i responsabili di settore sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi.
- Con deliberazione della Giunta Comunale **n. 1 del 7 gennaio 2013** si è provveduto ad autorizzare i responsabili di servizio e di settore ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi già individuati nel PEG 2012 e aventi medesimo oggetto e stanziamento nel 2013.
- Tale autorizzazione si intende concessa fino all'approvazione del PEG 2013.
- Visto l'articolo 1 comma 381 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)" con il quale è stato disposto che per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- Dato atto pertanto che l'esercizio provvisorio risulta autorizzato sino al 30 giugno 2013;
- Considerato che, poiché durante l'esercizio provvisorio possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, l'autorizzazione di cui sopra si intende attribuita limitatamente ad un dodicesimo per ogni mese;

### DATO ATTO CHE:

con l' Accordo di Programma, regolato dall'art. 34 del D.lgs. 267/2000, tra le Amministrazioni comunali di Pioltello, Rodano, Segrate e Vimodrone, la Provincia di Milano e l'ASL MI 2 per la realizzazione del Piano di Zona 2012 – 2014 , approvato dall'Assemblea Intercomunale con atto deliberativo n. 6 del 13.04.2012 e dal Consiglio Comunale di Pioltello con deliberazione n. 37 del 26.04.2012 , il Comune di Pioltello è stato designato Ente Capofila del processo programmatico che:

- presta la propria personalità giuridica agli Enti aderenti all'Accordo di Programma in relazione all'attivazione degli adempimenti e degli interventi previsti per la realizzazione del Piano di Zona;
- assicura la gestione del FNPS, del FSR e di altri trasferimenti a cofinanziamento mettendo sussidiariamente a disposizione la propria struttura finanziaria e la propria partitura di bilancio;

## **CONSIDERATO:**

- che il vigente Piano di Zona prevede nella composizione dell'Ufficio di Piano la presenza di un Assistente Sociale con funzioni di progettazione, monitoraggio e sostegno alle azioni previste nella programmazione distrettuale;
- che con determinazione dirigenziale n. 102/2012 si è provveduto a conferire incarico di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 12 mesi con scadenza 28 febbraio 2013 all'assistente sociale Chiara Poli, a seguito di avviso pubblico di selezione ai sensi dell'art. 58 comma C del Regolamento comunale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C n. 12/2011;
- che a seguito delle indicazioni ricevute dai rappresentanti politici dei Comuni associati l'attuale fabbisogno del personale assegnato all'ufficio di piano potrebbe subire variazioni a partire dal 1.07.2013 anche in relazione alle scelte assunte dal Governo e da Regione Lombardia rispetto allo stanziamento di risorse per l'anno 2014 e seguenti;

## **RITENUTO OPPORTUNO:**

come da indicazioni ricevute dall'assemblea intercomunale, nelle more della ridefinizione del fabbisogno dell'ufficio di piano e della conseguente selezione mediante avviso pubblico, prorogare l'incarico conferito all'Assistente Sociale Chiara Poli per il periodo 1 marzo - 30 giugno 2013 per un totale di n. ore 585 con una retribuzione oraria lorda di €23,00;

## **Dato atto**

- che l'affidamento dell'incarico risponde pienamente agli obiettivi dell'ente relativi alla gestione in qualità di ente capofila del vigente Piano di Zona;
- che il compenso erogato al collaboratore per le prestazioni previste dal disciplinare di incarico risulta congruo allo svolgimento delle attività richieste e al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

## **Visto**

Il disciplinare di incarico predisposto dal competente ufficio nel quale vengono specificati modalità e criteri di svolgimento dell'incarico;

la certificazione agli atti del Dirigente del Settore Risorse Umane;

VISTI:

- il D.lgs n.165 del 30.3.2001
- l'art.183 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art 151 - comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000
- il vigente regolamento di contabilità:

**accertati** gli obblighi derivanti dell'art. 9 del D.L. N. 78/2009 Decreto anticrisi – convertito in legge n. 102/2009 sulla tempistica dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

### **DETERMINA**

- 1) di prorogare l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa , conferito ai sensi dell'art. 58 comma C del Regolamento comunale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C n. 12/2011 alla Assistente Sociale Chiara Poli relativamente alle prestazioni connesse alla progettualità dell'Ufficio di Piano per il periodo 1 marzo – 30 giugno 2013;
- 2) di approvare il disciplinare di incarico che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di quantificare la spesa in euro 16.941,60 di collaborazione imputando la somma la somma come segue:
  - euro 15.811,60 al cap. 1100/0 int. 1100401 del bilancio 2013;
  - euro 1130 al cap. 1700 int. 1100407 "IRAP operatori ufficio di piano" del bilancio 2013
- 4) di dare atto che il Dirigente del Settore Risorse Umane con certificazione agli atti ha attestato che l'impegno assunto con il presente provvedimento garantisce il rispetto dei limiti della spesa del personale anno 2013,
- 5) di dare atto che l'incarico potrà essere risolto anticipatamente qualora ricorrano giustificati motivi e qualora in relazione alle eventuali riduzioni sui capitoli di spesa del bilancio 2013 e pluriennale le risorse a disposizione non siano sufficienti;

Si attesta che la spesa è assunta ai sensi dell'art.163 comma 2, rientrando la tipologia di spesa negli interventi per l'attuazione del Piano di Zona adottato con Accordo di Programma, regolato dall'art. 34 del D.lgs. 267/2000, tra le Amministrazioni comunali di Pioltello, Rodano, Segrate e Vimodrone, la Provincia di Milano e l'ASL MI 2 nell'ambito del quale il Comune di Pioltello è stato designato Ente Capofila del processo programmatico che presta la propria personalità giuridica agli Enti aderenti all'Accordo di Programma in relazione all'attivazione degli adempimenti e degli interventi previsti per la realizzazione del Piano di Zona assicurando la gestione del FNPS, del FSR e di altri trasferimenti da parte della Regione Lombardia;

- 6) di liquidare le prestazioni effettuate in base agli impegni assunti, a presentazione di regolare nota contabile come previsto dal vigente Regolamento di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Serena Bini

## CITTÀ DI PIOLTELLO

---

### DISCIPLINARE DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO SOCIALE EST MILANO

---

L'anno duemilatredici, il giorno 1 del mese di Marzo in Pioltello presso la sede municipale di Via Cattaneo n. 1

#### T R A

il **Comune di Pioltello** (C.F. 83501410159), legalmente rappresentato da Serena Bini, in qualità di Responsabile dei Servizi Sociali e dell'Ufficio di Piano del Distretto Sociale Est Milano la quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Pioltello in quanto Capofila del Distretto

#### E

Chiara Poli, nata a Milano il 1.04.1975, residente in via Pasubio, 14 20060 Pessano con Bornago (MI) C. F. PLO CHR 75D41 F205N che di seguito verrà chiamata *Prestatore*

#### **PREMESSO che**

Il prestatore è iscritto all'Albo presso l'Ordine degli Assistenti Sociali della regione Lombardia al n. 3446 della sezione B;

la Legge 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, integrazione e diritti di cittadinanza, previene elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2, 3, e 38 della Costituzione;

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 - Oggetto**

Il committente affida a Chiara Poli, in qualità di Assistente Sociale, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2229 e seguenti del Codice Civile, per l'espletamento delle seguenti funzioni per l'Ufficio di Piano, che il prestatore si obbliga a svolgere prevalentemente presso il committente:

- Coordinamento tecnico e monitoraggio dei progetti da realizzare in ambito distrettuale e/o interdistrettuale;
- Collaborazione ai processi partecipati con i Tavoli d'Area per la redazione delle azioni previste dal Piano di Zona, il monitoraggio del relativo stato di attuazione;
- Partecipazione ai Tavoli degli operatori sociali comunali, promozione, coordinamento e verifica tecnica degli interventi attuati in forma associata (assegni di cura, Reddito di Inserimento Sociale, ecc);
- Partecipazione ai Tavoli Interdistrettuali e ai Tavoli della Provincia con mandato del Tavolo Tecnico;
- Monitoraggio e sostegno allo sviluppo dei servizi distrettuali e interdistrettuali in forma associata.

Il professionista incaricato provvederà all'espletamento dell'incarico concordando un orario per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

## **Art. 2- Durata dell'incarico**

Il presente incarico ha validità dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e fino al 30 giugno 2013, termine in cui il contratto si intenderà risolto senza necessità di ulteriori comunicazioni.

## **Art. 3 - Modalità di svolgimento dell'incarico**

Il prestatore programmerà, organizzerà e gestirà le proprie attività da realizzare nel servizio coerentemente con gli obiettivi contenuti nel Piano di Zona e in accordo con la Responsabile dell'Ufficio di Piano la quale potrà impartire indicazioni di massima in ordine alla modalità di svolgimento dell'incarico affidato, verificandone l'esecuzione, con particolare riguardo alla metodologia e al rispetto degli indirizzi generali definiti per il raggiungimento degli obiettivi concordati, con l'esclusione di qualsiasi potere direttivo o disciplinare.

Per gli aspetti amministrativi e organizzativi connessi alla realizzazione dei programmi e delle attività il prestatore potrà avvalersi dello staff amministrativo dell'Ufficio di Piano. Periodicamente il prestatore riferirà al responsabile del servizio sullo svolgimento dell'incarico, rispondendo a questi della corretta esecuzione, relazionerà in merito, individuerà e proporrà eventuali modifiche finalizzate al miglioramento degli interventi.

## **Art. 4- Compenso**

A fronte delle prestazioni previste dal presente disciplinare previa verifica del loro esatto adempimento, il committente corrisponderà al prestatore un compenso complessivo lordo non superiore a €. 16.941,60 comprensivo di ogni ritenuta di legge (oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali) che rimarrà invariato per tutta la durata dell'incarico pari a 585 ore complessive.

Il prestatore presenterà note mensili posticipate richiedenti la liquidazione delle spettanze in ragione dell'importo orario lordo pari a €. 23,00 che saranno liquidate previa verifica da parte del committente circa la regolarità delle prestazioni rese.

Salvo casi di effettiva maggiore necessità di straordinarie prestazioni professionali, precedentemente concordate con il committente, non si potranno calcolare, e quindi riconoscere al prestatore, più di 8 ore di attività nell'arco delle 24.

Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell'incarico.

Ambedue le parti, a tutti gli effetti e in particolare ai fini fiscali, congiuntamente riconoscono che il su menzionato compenso costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) bis del D.Lgs 344/2003.

Le prestazioni di cui al presente accordo, sono quindi soggette alle ritenute IRPEF di cui all'art. 24 comma 1 del DPR 600/73 nonché all'applicazione del contributo INPS di cui alla L. 335/95 art. 2 comma 26 e alla contribuzione INAIL, e come tali sono escluse dal campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 633/72.

## **Art. 5- Obblighi del prestatore**

Il prestatore è tenuto a:

1. espletare personalmente l'incarico;
2. rispondere di eventuali danni arrecati a persone e/o cose in seguito all'attività svolta senza la diligenza richiesta;
3. sollevare il committente da ogni responsabilità in relazione alla prestazione resa;
4. astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine del Distretto;
5. espletare l'incarico affidatogli in stretta collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio di Piano e il Tavolo Tecnico;
6. non utilizzare a fini privati il materiale e le attrezzature messi a disposizione dal committente per l'espletamento dell'incarico;

7. comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'assenza e/o l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'ente di intervenire con soluzioni alternative;
8. in caso di malattia o infortunio a presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.

#### **Art. 6 Oneri e obblighi contrattuali**

Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l'espletamento del presente disciplinare (es. spese per il raggiungimento della sede di lavoro, individuata con la sede del committente e/o dei servizi/strutture utili per l'espletamento delle prestazioni) sono a carico del prestatore.

Il committente dovrà mettere a disposizione del prestatore i materiali, l'accesso ai dati e alle informazioni necessari per l'espletamento dell'incarico.

#### **Art. 7- Recesso e risoluzione del contratto**

Il contratto individuale potrà essere risolto nei seguenti casi:

- per sopravvenuta impossibilità assoluta della prestazione oggetto del contratto;
- per rinuncia del prestatore all'incarico da comunicarsi per iscritto mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di trenta giorni.

Il committente può recedere dal contratto medesimo quando si verificano:

- commissione da parte del prestatore di reati previsti dall'art. 15 della Legge 55/90 e successive modificazioni (Legge antimafia);
- danneggiamenti a terzi imputabili a dolo o colpa grave;
- furto di beni da parte del prestatore;
- inosservanza da parte del prestatore degli obblighi e divieti stabiliti nel presente contratto.

In caso di inadempienza di una delle parti degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo il diritto alla liquidazione degli eventuali danni subiti (economici, organizzativi e di immagine) e al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, il recesso dovrà essere motivato.

Nel caso di sospensione o anticipata risoluzione del contratto da parte del committente, dovuta a provata e documentata impossibilità di proseguimento, al prestatore sarà garantita la priorità in caso di ripristino da parte dell'Ente di rapporti di collaborazione per la medesima attività.

L'Ente committente si riserva infine di recedere dal contratto in qualunque momento per giusta causa, liquidando ai professionisti esclusivamente l'importo delle prestazioni regolarmente eseguite fino al recesso.

L'incarico potrà essere risolto anticipatamente qualora ricorrano giustificati motivi e qualora in relazione alle eventuali riduzioni sui capitoli di spesa del bilancio 2013 e pluriennale le risorse a disposizione non fossero sufficienti.

#### **Art. 8 - Norme di sicurezza**

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorché la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 9- Obbligo di riservatezza**

Il prestatore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto e della riservatezza a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

Le clausole di cui al presente articolo rivestono per il committente carattere essenziale e la violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

### **Art. 10 - Privacy**

Il prestatore si impegna a mantenere assoluto riserbo su quanto conosciuto nell'espletamento dell'attività svolta cui al presente atto, nonché la più assoluta etica nell'opera professionale svolta.

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della Dlgs.196/03, per gli adempimenti inerenti alla gestione del presente contratto.

### **Art. 11 - Eventuali controversie**

Le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di applicazione del presente disciplinare dovranno essere risolte con spirito di reciproca comprensione.

L'Autorità Giudiziaria Ordinaria è comunque competente in base al Codice di Procedura Civile per tutte le controversie relative ai patti convenuti e non diversamente componibili secondo lo spirito di cui al precedente comma.

### **Art. 12 - Norma di rinvio**

Per quanto non compreso nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia di lavoro autonomo e collaborazione coordinata e continuativa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pioltello, 1 marzo 2013

Il Prestatore incaricato

La Responsabile dei Servizi Sociali